

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ART. 1

E' costituita l'Organizzazione di volontariato in forma di associazione non riconosciuta ai sensi della Legge n° 266 dell'11 agosto 1991 e della Legge Regionale n°22 del 24 luglio 1993, ente non commerciale ai sensi della Sezione I del Decreto Legislativo n° 460 del 4 dicembre 1997 denominata:

"Organizzazione di volontariato GLI AMICI DEL RANDAGIO" che in seguito sarà denominata l'Organizzazione.

L'Organizzazione ha sede in Mariano Comense (Como), via del Radizzone n°102, presso il Canile Consortile.

I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

L'Organizzazione utilizzerà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo O.N.L.U.S., ovvero la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" per esteso.

ART. 2

La durata dell'Organizzazione è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 DICEMBRE 2100 con possibilità di proroga o di eventuale anteriore scioglimento mediante apposita deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

L'Organizzazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

ART. 3

L'Organizzazione ha per scopo la tutela e la salvaguardia degli animali al fine di assicurare loro ottimali condizioni di vita nel rispetto delle loro specifiche caratteristiche etologiche nonché diffondere una cultura animalista e ambientalista.

Tutte le attività svolte dall'Organizzazione nel perseguimento dei suoi scopi non hanno fini di lucro.

ART. 4

L'Organizzazione intende realizzare i propri scopi attraverso molteplici attività, in particolare:

* Gestione di canili e rifugi per il ricovero di animali abbandonati in attuazione della Legge 14 agosto 1991 n° 281 "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo".

* Assunzione, in dipendenza di accordi o convenzioni ai sensi dell'Art. 7 Legge 266/1991 con enti pubblici, enti territoriali e soggetti privati, della gestione di canili e rifugi consortili e non.

* Sensibilizzazione della collettività alla prevenzione del randagismo e della

tutela dell'animale.

* Divulgazione e informazione sulle ottimali condizioni di vita degli animali di affezione.

* Organizzazione di manifestazioni e attività divulgative sui temi della tutela ambientale e della protezione degli animali.

L'Organizzazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o produttiva purchè marginali.

L'Organizzazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Le precedenti attività non potranno mai assumere carattere di prevalenza rispetto a quelle svolte normalmente dall'Organizzazione nel perseguimento del suo scopo.

TITOLO III

SOCI

SEZIONE I

AMMISSIONE, DIRITTI, OBBLIGHI

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Possono essere soci tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Organizzazione, intendono perseguire gli scopi sociali

partecipando alle attività dell'Associazione ed abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo, è pertanto esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa, e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Fino al raggiungimento della maggiore età è necessario apposito assenso da parte di uno dei genitori o di chi esercita la potestà.

Non possono essere soci coloro che svolgono attività professionali o ludiche contrastanti con il principio del rispetto degli animali e della natura a meno che tali attività siano svolte per necessità lavorativa alle dipendenze di aziende che operano in detti ambiti.

Tutti i Soci maggiori di età hanno diritto di voto nelle Assemblee degli Associati sia ordinarie sia straordinaria su ogni punto dell'ordine del giorno comprese le modificazioni del presente Statuto e l'elezione dei membri degli organi dell'Organizzazione.

Durante la vita, all'atto di scioglimento, cessazione o scadenza dell'Organizzazione nessun socio può chiedere la divisione del Fondo sociale o il rimborso delle quote associative sottoscritte e versate.

Le quote associative e gli eventuali contributi non sono trasmissibili a terzi e non sono rivalutabili.

Il Consiglio Direttivo determina annualmente, con apposito regolamento, il valore della quota associativa.

ART. 6

L'Organizzazione si compone di due categorie di soci:

- Ordinari: che aderiscono all'Organizzazione versando una quota annua

stabilita dal Consiglio Direttivo;

- Operativi: che aderiscono all'Organizzazione prestando un'attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;

Tutti i soci, ordinari e operativi, godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

Possono essere soci:

1. persone fisiche che partecipano o sostengono le attività sociali e sottoscrivono una quota il cui ammontare è determinato dal regolamento di cui all'art. 5;

2. persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia prevista la sottoscrizione di quote in Associazioni.

Ogni socio è iscritto in apposito libro tenuto dal Consiglio Direttivo denominato Libro dei Soci.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione del socio decide il Consiglio Direttivo con l'obbligo di precisare i motivi dell'eventuale rifiuto.

Il nuovo ammesso deve versare la quota sottoscritta.

ART. 7

Coloro che intendono diventare Soci devono presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Organizzazione.

Trattandosi di persona fisica la domanda deve indicare:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, attività effettivamente esercitata;

- indicazione dell'importo della quota sottoscritta che non potrà in ogni caso essere inferiore al limite fissato dal regolamento di cui all'art. 5;

- dichiarazione di accettazione dello Statuto sociale;

- impegno di osservare le disposizioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché di sottostare alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Trattandosi di persona giuridica o ente collettivo la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal presidente pro-tempore e deve contenere:

- indicazione della denominazione o ragione sociale e della sede;

- indicazione della quota sottoscritta che non potrà comunque essere inferiore al limite fissato dal regolamento di cui all'art. 5;

- dichiarazione di accettazione dello Statuto sociale;

- impegno di osservare le disposizioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché di sottostare alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

- l'estratto della deliberazione dell'organo che ha deciso l'adesione;

- Il nome del delegato che rappresenta l'ente socio.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri, in particolare, sono tenuti:

- al versamento della quota sottoscritta;

- ad osservare lo Statuto e le deliberazioni assunte dall'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo;

- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti da eventuale regolamento approvato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci hanno il diritto di:

- partecipare all'attività dell'Organizzazione e usufruire di tutti i servizi offerti.

- se maggiore di età, votare le delibere delle Assemblee ordinarie e straordinarie.

- conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali.

SEZIONE II

RECESSO ED ESCLUSIONE

ART. 8

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione e causa di morte.

ART. 9

Il Socio può recedere:

- quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- quando non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Il recesso ha effetto dall'annotazione sul Libro dei Soci

ART. 10

Il Socio è escluso:

- quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Organizzazione, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto associativo;

- quando si renda colpevole di gravi inadempimenti nello svolgimento di

attività rientranti nello scopo sociale;

- quando, senza giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento della quota associativa o di eventuali altri debiti contratti ad ogni titolo con l'Organizzazione;

- quando svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contrarie agli interessi sociali;

- quando sia condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati contro la persona, gli animali e l'ambiente;

- quando arrechi danni gravi all'Organizzazione o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea essa ha effetto dall'iscrizione sul Libro dei Soci.

ART. 11

Le deliberazioni prese in materia di recesso, ed esclusione devono essere comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Tutte le controversie che potrebbero insorgere fra i Soci e l'Organizzazione in merito ai provvedimenti di cui sopra sono composte in arbitri a norma dell'art. 36 del presente Statuto, in tali casi l'efficacia delle deliberazioni sono sospese sino alla pronuncia del collegio arbitrale.

ART. 12

La morte del Socio estingue il rapporto associativo. La qualità di Socio non è ereditaria.

ART. 13

I Soci receduti, esclusi e defunti non hanno diritto alcuno sul Fondo sociale.

Le quote associative non sono rimborsate.

SEZIONE III

VOLONTARI

ART. 14

Ogni Socio dell'Organizzazione persegue gli scopi sociali prestando la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito attraverso l'Organizzazione stessa.

I Volontari hanno diritto al rimborso delle spese a piè di lista per i servizi prestati secondo apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti i volontari, stabiliti dal Consiglio Direttivo. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'Organizzazione.

I soci volontari operativi hanno diritto alla copertura assicurativa per gli infortuni incorsi durante lo svolgimento dei servizi, nonché per eventuali danni cagionati a terzi.

ART. 15

Ogni Volontario ha l'obbligo di svolgere i servizi che gli vengono assegnati con la diligenza ragionevolmente richiesta alla persona media tenuto conto delle circostanze soggettive e oggettive del caso concreto.

Apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e approvato

dall'Assemblea degli associati determina i livelli di competenze richiesti per ogni tipo di servizio e gli eventuali turni di svolgimento.

I volontari non possono ricevere a nessun titolo dall'Organizzazione compensi o altri benefici per i servizi svolti nel perseguimento dello scopo sociale.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE, ESERCIZIO SOCIALE, LIBRI SOCIALI E

CONTABILI, BILANCIO

ART. 16

L'Organizzazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote associative;
- 2) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della Organizzazione;
- 3) dal fondo di dotazione iniziale costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- 4) contributi degli aderenti;
- 5) contributi da privati;
- 6) contributi dello Stato, enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- 7) contributi di organismi internazionali;
- 8) donazioni e lasciti testamentari;
- 9) rimborsi derivanti da convenzioni;
- 10) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- 11) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale in

conformità delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 17

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del rendiconto consuntivo e preventivo.

Nel rendiconto annuale devono essere indicati i beni a disposizione dell'Organizzazione ed i contributi ricevuti.

Ogni anno, entro il trenta aprile, si riunisce l'Assemblea degli Associati per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo.

Il rendiconto consuntivo e quello preventivo, rimarranno depositati presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l'Assemblea, e potranno essere visionati da chiunque vi abbia interesse.

ART 18

Il Consiglio Direttivo deve registrare in apposito libro le partite contabili attive e passive relative ad ogni affare sociale.

Ogni scrittura deve rappresentare l'effettivo ammontare delle partite incassate e pagate, con l'indicazione del Nome e Cognome o Ragione Sociale di colui dal quale o a favore del quale le somme sono state incassate o pagate.

Ogni scrittura deve essere redatta secondo corretti principi contabili.

In ogni caso il Consiglio Direttivo deve adottare i metodi di contabilizzazione imposti dalla normativa vigente.

ART. 19

I libri sociali sono:

a) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli Associati dove sono riportate tutte le deliberazioni prese dall'Assemblea a norma del

presente Statuto;

b) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo dove sono riportate le deliberazioni del Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto;

c) il libro dei Soci dove sono annotati i dati personali di ogni socio e gli eventuali provvedimenti di decadenza, esclusione e recesso a norma del presente Statuto;

d) il libro degli Inventari dove sono riportati i rendiconti preventivi e consuntivi, e gli inventari;

e) il libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti dove sono riportate le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti a norma del presente Statuto;

I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, il libro di cui alla lettera e) è tenuto a cura del Collegio dei Revisori dei conti.

I libri sociali sono da considerare pubblici ai sensi e nei limiti richiesti dalle vigenti normative sulle associazioni di volontariato.

ART. 20

All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, capitale, durante la vita dell'Organizzazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazione Non Lucrative di Utilità Sociale" (O.N.L.U.S.) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART 21

Gli organi dell' Organizzazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei conti se nominato dall'Assemblea degli associati.

SEZIONE I

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART. 22

L'Assemblea degli Associati, organo sovrano dell'Organizzazione, è ordinaria o straordinaria.

La convocazione è effettuata dal Consiglio Direttivo tramite:

- avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo di convocazione, la data della prima e della seconda convocazione, fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza; oppure:
- mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del

giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i Soci, tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti.

La convocazione dell'Assemblea può essere effettuata, quando le circostanze lo richiedano, su uno o più quotidiani a diffusione locale e nazionale.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché all'interno del territorio regionale dove ha sede l'Organizzazione.

ART. 23

L'Assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto preventivo e consuntivo;
- provvede alla nomina delle cariche sociali;
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- delibera sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
- ratifica le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo in materia di esclusione;
- delibera su tutti gli altri argomenti attinenti all'oggetto sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per approvare il rendiconto consuntivo e preventivo.

Può riunirsi quando particolari circostanze lo richiedano e quando sia fatta richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, da parte del

Collegio dei Revisori dei conti o da almeno un decimo dei Soci.

Nei casi previsti dal comma precedente l'Assemblea degli associati deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta di convocazione.

ART. 24

L'Assemblea straordinaria:

- modifica il presente Statuto;
- delibera sulla proroga della durata dell' Organizzazione;
- delibera sullo scioglimento anticipato del vincolo associativo;
- nomina i liquidatori e ne definisce i poteri.

ART. 25

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti la metà dei soci più uno e le deliberazioni sono valide se votate favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, e le deliberazioni sono valide, se votate favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei presenti.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita se sono presenti almeno tre quarti dei soci, e le deliberazioni sono valide, se votate favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, e le deliberazioni sono valide, se votate favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del Fondo Sociale è comunque necessario il voto favorevole di tre quarti degli associati.

Le votazioni sono effettuate col sistema dell'alzata di mano tranne che la discussione verta sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei revisori dei conti per cui si procederà a scrutinio segreto.

ART. 26

Hanno diritto di voto nelle assemblee, tutti i Soci iscritti nell'apposito libro almeno trenta giorni prima la data di convocazione dell'Assemblea.

Ogni Socio ha un solo voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio con delega scritta. Ogni Socio può ricevere una sola delega.

Il Socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato e ha un solo voto. Le deleghe devono essere conservate fra gli atti sociali.

ART. 27

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vice Presidente. Il Presidente nomina un Segretario. Le deliberazioni devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e inserito nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli associati.

SEZIONE II

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 28

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea degli associati fra i Soci.

Durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili.

I Consiglieri non hanno diritto ad alcun compenso, tranne il rimborso delle spese sostenute e documentate per conto dell'Organizzazione, nell'esercizio delle loro mansioni.

Nella prima riunione i Consiglieri eleggono tra loro un Presidente e un Vicepresidente.

In caso di parità si procederà a nuova elezione per il ballottaggio fra i Consiglieri che hanno ottenuto eguali consensi.

ART. 29

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che egli lo ritenga utile, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, preventivo e all'ammontare della quota associativa annuale.

La convocazione è effettuata a mezzo di avvisi personali da spedirsi o recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con ogni mezzo effettivamente idoneo affinché tutti i Consiglieri ne siano informati.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Le adunanze sono valide quando intervenga la metà più uno degli amministratori in carica, e le deliberazioni sono valide se adottate a scrutinio palese dalla maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti si procede a nuova discussione e deliberazione.

Se permane la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale

che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ART. 30

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Organizzazione.

A titolo esemplificativo spetta al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i rendiconti consuntivi e preventivi;
- c) approntare i regolamenti interni previsti dallo Statuto o dall'Assemblea;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni tipo inerenti all'attività dell'Organizzazione; fra gli altri, vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito pubblici o privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari o cartolari in genere,
- e) proporre e concludere convenzioni con enti pubblici e privati aventi ad oggetto le attività svolte dall'Organizzazione nel perseguimento dell'oggetto sociale;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui l'Organizzazione aderisce nonché a favore di altre Organizzazioni;
- g) conferire procure per singoli atti o categorie di atti a singoli membri del Consiglio Direttivo;

h) assumere e licenziare il personale dell'Organizzazione fissandone le mansioni e la retribuzione;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;

j) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quelli riservati all'Assemblea degli Associati.

ART. 31

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri, il Presidente, su richiesta di almeno due Consiglieri oppure della metà dei soci, deve convocare l'Assemblea degli associati per la sostituzione.

I nuovi Consiglieri scadono con quelli già in carica.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade e dovrà essere rinnovato.

Il Consigliere che, senza giustificazione, mancasse ad almeno due sedute consecutive, potrà essere dichiarato decaduto dalla carica, con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri.

ART.32

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza dell'Organizzazione e può spenderne il nome con potere di firma.

Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura

l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione verificando l'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti, promuovendone la modifica nel caso in cui si presenti la necessità.

Il Presidente inoltre è autorizzato a:

a) riscuotere pagamenti di qualsiasi natura e titolo rilasciando liberatorie e quietanze;

b) nominare avvocati e procuratori alle liti riguardanti l'Organizzazione innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e in ogni grado di giudizio;

c) delegare tutti o parte dei propri poteri, previa delibera del Consiglio Direttivo, al Vicepresidente o ad uno dei Consiglieri nonché, con procura speciale, ad uno o più dipendenti.

In caso di assenza, impedimento o dimissioni del Presidente, tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente; nel caso in cui anche quest'ultimo fosse interessato alle menzionate occorrenze, le funzioni del Presidente saranno assunte da un Consigliere nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente o il Consigliere nominato manterranno tali funzioni sino alla nomina del nuovo Presidente.

SEZIONE III

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 33

Contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può

provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche tra non soci. Durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea.

L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

I Revisori dei Conti non hanno diritto ad alcun compenso tranne il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Organizzazione nell'esercizio delle loro mansioni.

ART. 34

Il Collegio dei Revisori dei conti:

- a) controlla l'amministrazione dell'Organizzazione;
- b) accerta la regolare tenuta della contabilità;
- c) accerta la necessaria corrispondenza del rendiconto alla risultanze dei libri contabili e delle scritture;
- d) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee;
- e) vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- f) convoca l'Assemblea degli associati in caso di inerzia da parte del Consiglio Direttivo;
- g) valuta la congruità dei criteri utilizzati dal Consiglio Direttivo nella compilazione del rendiconto consuntivo e dell'inventario;
- h) valuta i criteri e le linee generali della gestione dell'Organizzazione;
- i) redige la relazione da sottoporre all'Assemblea degli associati in sede di approvazione del rendiconto consuntivo contenente le determinazioni assunte ai sensi delle due lettere precedenti;
- j) provvede in ogni momento a ispezionare e controllare la contabilità

dell'Organizzazione e la congruità dell'esistenza di cassa. Tali controlli possono essere effettuati anche dai singoli Revisori disgiuntamente.

Di ogni ispezione effettuata il Collegio dei Revisori dei conti redige verbale da iscriversi nel Libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 35

Il Revisore dei Conti che non partecipa, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni del Collegio dei Revisori dei conti decade dall'ufficio.

TITOLO VI

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 36

Ogni controversia che dovesse insorgere fra i Soci e l'Organizzazione o fra i Soci reciprocamente per questioni dipendenti direttamente o indirettamente dal presente Statuto o dal vincolo associativo sarà decisa da un collegio di tre arbitri nominati, uno da ciascuna delle parti e il terzo d'accordo fra le parti stesse. In caso di disaccordo il terzo componente è nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Il collegio arbitrale, sentite oralmente le parti e assunte le eventuali prove documentali, giudicherà secondo equità.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37

In caso di scioglimento, cessazione o scadenza dell'Organizzazione

l'Assemblea degli associati nomina i liquidatori stabilendone i poteri.

Il Patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n° 662 e successive modifiche, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 38

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare al Codice Civile, alla Legge 11 agosto 1991 n°266 e alla legislazione regionale sul volontariato. e alle loro eventuali variazioni.

